



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al sindaco

Al revisore dei conti

Oggetto: Comune di Rovetta (BG) - Relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti degli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024. - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie. - Chiusura dell'istruttoria.

Viste le relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024, redatte dall'organo di revisione secondo l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e preso atto delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, si dispone la chiusura del procedimento di controllo, con riserva di riesaminare in occasione dei prossimi controlli, tra l'altro, la corretta imputazione dei contributi a rendicontazione, anche del PNRR, in base al punto 3.6, lettera c, dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la corretta imputazione di mutui e prestiti, la riscossione delle entrate, l'utilizzo e il reintegro della cassa vincolata, e l'indebitamento.

L'amministrazione comunale è pertanto invitata, anche secondo le indicazioni delle più recenti pronunce di questa Sezione (n. 393/2025/PRSE del 26 novembre 2025 e 29/2025/PRSE del 25 febbraio):

- 1) a contabilizzare le entrate per contributi per spese di investimento, e i correlati impegni di spesa, secondo il principio contabile generale di competenza finanziaria e le pertinenti disposizioni di dettaglio del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in ragione della tipologia di contributo di cui l'ente locale è destinatario, utilizzando il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale soltanto nei casi previsti al punto 5.4 e seguenti (entrata esigibile che precede la spesa);



CORTE DEI CONTI

- 2) a prestare attenzione al diverso trattamento contabile previsto per i contributi a rendicontazione al punto 3.6, lettera c, dove l'entrata, al contrario, è esigibile solo dopo la spesa, fatte salve le anticipazioni. L'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non deroga agli ordinari criteri di imputazione degli accertamenti delle entrate, ma si limita a consentirne anticipatamente la registrazione, sulla base della sola formale deliberazione di assegnazione o di riparto del contributo, senza dover attendere l'impegno di spesa dell'amministrazione erogante. Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dunque, continua a disciplinare la fattispecie al punto 3.6, lettera c, anche per gli investimenti finanziati dal PNRR. Gli accertamenti delle entrate per contributi a rendicontazione, anche del PNRR, dovranno pertanto essere imputati agli esercizi in cui se ne prevede l'esigibilità, che segue necessariamente il previo pagamento degli stati di avanzamento, in relazione ai quali vanno imputati gli impegni di spesa, nel rigoroso rispetto del già richiamato principio contabile generale di competenza finanziaria;
- 3) a contabilizzare le entrate da mutui e "contributi a rimborso a tasso zero" secondo il principio contabile generale di competenza finanziaria e i pertinenti punti del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dove pure risultano centrali il cronoprogramma dell'investimento (punto 3.19) e il criterio dell'esigibilità dell'obbligazione attiva (punti 3.18 e 3.19);
- 4) ad adottare misure atte a consolidare la capacità di riscossione delle entrate da accertamenti tributari, e in ogni caso a garantire la corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 5) a garantire la corretta costituzione e gestione della cassa vincolata, e la stretta osservanza dei limiti per il suo utilizzo, come previsti dall'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 6) a garantire un controllo successivo di regolarità amministrativa mirato sugli atti maggiormente rappresentativi delle aree più esposte a rischio corruzione individuate dalla legge e dal PIAO¹;
- 7) a comunicare entro sette giorni dal ricevimento della presente l'indirizzo (URL) dov'è possibile consultare le graduatorie delle selezioni di personale degli anni successivi al 2021, complete di tutti i contenuti informativi loro propri.

La Sezione si riserva altresì di effettuare ulteriori verifiche su aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale che coinvolgono i rapporti tra l'ente locale e gli organismi partecipati il cui approfondimento si dovesse rivelare necessario anche a seguito dell'esame delle revisioni periodiche delle partecipazioni, di cui pure si dispone la chiusura fino all'ultimo provvedimento di razionalizzazione trasmesso.

¹ Cfr. deliberazione di questa Sezione n. 54/2024/VSGC del 28 febbraio 2024.



CORTE DEI CONTI

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Il magistrato istruttore



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114333
e-mail: lombar dia.controllo.mi@corteconti.it | PEC: lombar dia.controllo@corteconticert.it